



PREFETTURA DI SIENA

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Circolare 6/2015

Siena, 21 aprile 2015

Prefettura Siena

Prot. Uscita del 23/04/2015

Numero: **0009295**

Classifica: 119.18



Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Provincia
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Segretari Comunali dei Comuni
della Provincia
LORO SEDI

e, p.c. Al Sig. Presidente
Ufficio Elettorale Circoscrizionale
c/o il Tribunale
SIENA

OGGETTO: Elezioni regionali di domenica 31 maggio 2015 con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015 - Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Si comunica che la presente circolare è stata concordata con l'Ufficio Elettorale della Regione Toscana, che ha provveduto a modificare le parti di interesse secondo la normativa regionale in vigore.

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

Sommario

- 1) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.*
- 2) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.*
- 3) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.*
- 4) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.*
- 5) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° maggio.*
- 6) Uso di locali comunali.*
- 7) Agevolazioni fiscali.*
- 8) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*



PREFETTURA DI SIENA

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

9) *Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni regionali.*

10) *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.*

11) *Inizio del divieto di propaganda.*

1. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come richiamato con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 marzo scorso, con riferimento alle prossime elezioni regionali e amministrative, a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori già in carica, nella scelta delle modalità dei rispettivi messaggi di propaganda elettorale.

Sono fatte salve le circolari e gli atti amministrativi emanati dalla Regione nell'ambito della propria autonomia, anche per gli Enti dipendenti.

2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche recentemente apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Ciò premesso, le giunte comunali, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 28 aprile a giovedì 30 aprile 2014**), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.



PREFETTURA DI SIENA

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Per le elezioni regionali della regione Toscana, ferme restando le modifiche della legge 212/1956 intervenute con la legge 147/2013 nonché quanto disposto in materia di tetti di spese ai comuni in attuazione della deliberazione 294/2013 della Giunta regionale, si fa presente che dovrà essere assegnato un unico spazio per ciascuna lista circoscrizionale ammessa; **non** sarà assegnato nessuno spazio per i candidati presidente.

Questo Ufficio, appena in grado, comunicherà, ai fini dell'assegnazione dei relativi spazi, le liste che risultino definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine.

3. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 1° maggio 2015, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 1° maggio 2015, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/75).

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° maggio

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 1° maggio – ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.



PREFETTURA DI SIENA

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

6. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

7. Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si rammenta che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

8. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2015 sono stati pubblicati sia i due distinti provvedimenti in data 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sia le due distinte delibere in data 15 aprile 2015 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne elettorali, rispettivamente, per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia.

9. Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni regionali.

Si ricorda alle forze politiche che la Regione Toscana ha disciplinato i limiti massimi per le spese elettorali regionali all'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74.



PREFETTURA DI SIENA

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

10. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 16 maggio 2015 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 28/00, - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 31 maggio 2015), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

11. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 30 maggio 2015, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

IL PREFETTO
(Saccone)